



COMUNE DI VIVARO ROMANO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Via Mastro Lavinio 5 - 00020
Tel. 0774/923002 - Fax 0774/923135
www.comunevivaroromano.it

E-MAIL vivaroromano@libero.it
PEC vivaroromano@pec.it

C.F. 86001550580
P.IVA 02145891004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL FONDO RELATIVO ALL'ANNO 2020.

Numero 68 del 24-12-2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventiquattro**, del mese di **dicembre**, alle ore **12:06**, in videoconferenza in applicazione dell'art. 87 del decreto legge 18/2020, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SFORZA Beatrice	Sindaco	P
MOGLIONI Ernesto	Assessore	A
MEZZAROMA Francesco	Assessore	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza Dott.ssa Beatrice SFORZA in qualità Sindaco, assistito dal Segretario Comunale PASQUALE LOFFREDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione vengono espressi gli allegati pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'autorizzazione rilasciata al segretario comunale dr. Pasquale Loffredo dall'ex Ages assunta al protocollo dell'Ente al n. 2073 del 21/08/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.L. proroga stato emergenza n. 127 del 07.10.2020;

Dato atto, altresì, che la Giunta Comunale è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica nella sede comunale;

Rilevata tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie di garantire il più celere disimpegno dell'attività della Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti agli Organi, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque la possibilità di tenersi le sedute per la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente;

Rilevato che le moderne tecnologie informatiche possono consentire anche lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richiamato l'articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce che: «...sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto...», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M del 9 marzo 2020;

Atteso che l'articolo 1 del D.P.C.M. del 11.03.2020 prevede al punto 6) che: "...le Pubbliche Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente.." e al punto 10) che: "...per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile..";

Richiamato in specie da ultimo l'art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i criteri emanati dal Sindaco, nelle sue funzioni di Presidente della Giunta Comunale, indirizzati alla Prefettura di Roma, agli Assessori Comunali e al Segretario Comunale a scavalco del Comune di Vivaro Romano ove si prevedono e regolano le sedute in remoto, con esplicito richiamo al rispetto dei principi in esso riportati e che ne descrivono le modalità di attuazione;

Constatato che gli Assessori Comunali hanno ricevuto preventiva adeguata informazione circa le modalità di tenuta delle riunioni telematiche e di intervento alle medesime e del contenuto delle delibere poste all'ordine del giorno della presente seduta;

Ritenuto, in ottemperanza all'art. 73 del Decreto Legge n.1/20202 e della disposizione inoltrata dal Sindaco, di procedere all'odierna seduta di Giunta Comunale mediante modalità telematica completamente a distanza, sia del Sindaco, degli Assessori Comunali e del Segretario Comunale collegati mediante videoconferenza;

Preso atto che della pubblicità della presente seduta è stata assicurata dal Sindaco mediante comunicazione telefonica a tutti gli Assessori Comunali e al Segretario Comunale a mezzo telefono;

Considerato che si procede mediante videoconferenza utilizzando l'applicazione Skype con relativa registrazione della seduta, il cui file è conservato ai soli fini di tracciabilità della seduta, stante la Giunta Comunale per legge segreta;

Vista la nota dell'ex Ages, con la quale si chiarisce che per i Segretari Comunali a scavalco e/o reggenza la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal

lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici;

Considerato che nell'ambito del quadro descritto, deve ritenersi, alla luce del suo tenore letterale, che dalla Direttiva n.2/2020, emanata dalla Funzione Pubblica non discenda un divieto assoluto di affidare incarichi di reggenza presso sedi di segreteria territorialmente diverse rispetto a quella di titolarità inerenti alla partecipazione alle riunioni collegiali degli Organi di Governo dell'Ente (Giunta Comunale e Consiglio Comunale), in modo da limitare gli spostamenti nell'ambito dei casi previsti *ex lege*;

Visto l'art.40 Contratti collettivi nazionali e integrativi, commi 3-bis 3 e 3 ter del D.Lgs.165, che stabilisce:

- *3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.*
- *3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.*

Preso atto che:

- l'art. 8 "Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure",...al comma 1. Prevede " *Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.*"
- l'art.2, comma 4, del citato CCNL 21.5.2018, vigendo il principio dell'ultrattività dei contratti collettivi, prevede " *Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali*

rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto”;

- *attualmente è applicabile , per le parti non incompatibili con il nuovo CCNL, il CCDI definitivamente sottoscritto il 28.12.2001;*

Richiamato l'art.7 “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie “, comma 4 del CCNL 21.5.2018 del comparto funzioni locali, che definisce le seguenti materie oggetto di trattazione integrativa:

- *i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la trattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;*
- *i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;*
- *i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;*
- *l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;*
- *l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;*
- *i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;*
- *i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla trattazione collettiva;*
- *i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;*
- *l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;*
- *la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;*
- *l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;*
- *l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;*
- *le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;*
- *l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;*
- *il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000; p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;*
- *l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;*
- *l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;*
- *l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;*
- *i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;*
- *l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative,*

ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;

- *i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;*
- *il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;*
- *integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni”;*

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 1 del 17.01.2020 è stata costituita la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, integrata e modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 24.12.2019;
- la Giunta Comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal comitato di settore e, pertanto, formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante di parte pubblica;

Dato atto che l'Ente ha attualmente i seguenti strumenti per la valutazione e premialità del personale:

- Criteri Generali fissati in accordo con i principi dettati dal D.Lgvo 150 in materia di gestione del ciclo della performance;
- Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;

Preso atto che ai fini di quanto previsto dall'art.40, comma 3 ter, del d.lgs.165/2001, il CCNL 21.5.2018 all'art.8 prevede:

- *comma 5 del CCNL 21.5.2018 prevede; “qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.”*
- *comma 4 “.....decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).....”;*

Preso atto che in relazione al Fondo anno 2020 con Determina adottata dal Responsabile Area Economico Finanziario avente n. 39 del 24.12.2020, è stato costituito in via provvisoria il Fondo Collettivo Decentrato Integrativo anno 2020;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 50 del 23.07.2019, con la quale sono stati dati gli indirizzi per la Contrattazione decentrata triennio 2019/2021;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento delle direttive date con la citata delibera di Giunta comunale alla luce di quanto sopra esposto, di dovere fornire, in un'ottica di continuo miglioramento in termini di efficacia e di efficienza, e con l'impegno di mantenere e migliorare i servizi esistenti e il relativo livello qualitativo, pone particolare attenzione al miglioramento della struttura organizzativa, alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla luce di quanto sopra esposto, le seguenti direttive e linee generali di indirizzo per lo svolgimento delle trattative per la contrattazione decentrata integrativa delineando le priorità nell'utilizzo delle risorse finanziarie di seguito riportate:

- Fondo Decentrato triennio 2020/2022, annualità 2020:
 - a) P.E.O. anni pregressi, Comparto (Comma 1 Art.68 CCNL 21.5.2018)
 - b) Reperibilità;

- c) Particolari Responsabilità
- d) Rischio Esterno
- e) Premialità mediante performance collettiva e individuale;
- f) Comparto

Di dare inoltre indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica di:

- Stralciare dalla contrattazione decentrata le materie che non trovano applicazione effettiva nell'Ente in quanto mancano le specifiche funzioni o non sono stati attivati i servizi;
- non introdurre nel contratto collettivo integrativo materie demandate al confronto;
- tenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'art.40 comma ter, del d. l.gvo 165/2001;

Rilevata l'urgenza di provvedere in quanto necessario avviare al più presto la contrattazione formale;

Evidenziato che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non richiede, ai sensi di quanto dispone l'art. 49, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri dei responsabili, sia in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate;

Visto, inoltre, l'art. 4, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con voti favorevoli unanime espressi nei modi di legge dai presenti in videoconferenza

DELIBERA

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente riportate e trascritte;
2. **Di dovere fornire**, per le motivazioni in premessa e in un'ottica di continuo miglioramento in termini di efficacia e di efficienza, e con l'impegno di mantenere e migliorare i servizi esistenti e il relativo livello qualitativo, pone particolare attenzione al miglioramento della struttura organizzativa, alla Delegazione Trattante di parte pubblica, alla luce di quanto sopra esposto, le seguenti direttive e linee generali di indirizzo per lo svolgimento delle trattative per la contrattazione decentrata integrativa delineando le priorità nell'utilizzo delle risorse finanziarie di seguito riportate:
 - P.E.O. anni pregressi, Comparto (Comma 1 Art.68 CCNL 21.5.2018)
 - Reperibilità;
 - Particolari Responsabilità
 - Rischio Esterno
 - Premialità mediante performance collettiva e individuale;
 - Comparto

3. Di dare inoltre indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica di:

- Stralciare dalla contrattazione decentrata le materie che non trovano applicazione effettiva nell'Ente in quanto mancano le specifiche funzioni o non sono stati attivati i servizi;
- non introdurre nel contratto collettivo integrativo materie demandate al confronto;
- tenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'art.40 comma ter, del d. l.gvo 165/2001;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

5. **Di dare atto** che dell'adozione del presente atto sarà data informazione alle organizzazioni sindacali e alle RR.SS.UU.;
6. **Di dichiarare**, con separata votazione favorevole dei presenti in videoconferenza, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 24-12-2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott.ssa Beatrice SFORZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PASQUALE LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunevivaroromano.it di questo Comune dal giorno 24-12-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 24-12-2020

Il Segretario Comunale
PASQUALE LOFFREDO

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, dall'Organo deliberante, ed è divenuta esecutiva all'atto dell'adozione;

Vivaro Romano, lì 24-12-2020

Il Segretario Comunale
PASQUALE LOFFREDO
